

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1158)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati, nella seduta del 23 maggio 1973 (V. Stampato n. 197)

d'iniziativa dei deputati BUFFONE, CANESTRARI e VECCHIARELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1973

Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo
di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, è così modificato:

Colonnello	n.	3
Tenente colonnello	»	39
Maggiore	»	25
Capitano	»	88
Subalterni	»	45

Totale n. 200

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 2 e 1 unità.

L'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati, da ammettere a valutazione per l'anno 1972, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è nuovamente determinata, con riferimento al 31 ottobre 1971, e comprende 11 unità.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del primo comma del presente articolo si procede alla formazione di un apposito quadro suppletivo comprendente i due tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno, integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente comma, seguono quello iscritto nel quadro ordinario. Per le iscrizioni nel quadro suppletivo i provvedimenti di collocamento a disposizione, già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1972, nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati. Le promozioni sono disposte, dando la precedenza all'ufficiale iscritto sul quadro già formato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono revocati i collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, già disposti con decorrenza 31 dicembre 1971 ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Per l'anno 1972 gli ufficiali « a disposizione » del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

Art. 3.

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello i maggiori del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione non possono

essere promossi prima di avere compiuto quattro anni di permanenza nel grado.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1553 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RUOLO AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami o corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Colonnello	—	—	3	—	
Tenente colonnello .	scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	1 ogni 2 anni	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Maggiore	anzianità	—	25	—	—
Capitano	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	88	5	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	45	—	
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.